

Tar Lombardia su impugnazione DIA

Il comma 6-ter all'art. 19 della Legge n. 241/1990 potrebbe mettere in discussione le conclusioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull'impugnazione della DIA. Lo ha affermato il Tar per la Lombardia - sede di Milano – con la sentenza n.2640/2011. È di grande rilievo la riflessione dedicata dal Tribunale amministrativo di Milano alla questione del regime di impugnazione giurisdizionale della denuncia di inizio attività. Sul punto, i giudici milanesi ricordano il complesso dibattito giurisprudenziale che ha visto la formazione di orientamenti anche radicalmente differenti fra i giudici amministrativi e che ha indotto il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 5.1.2011, n. 14, a rimettere la questione all'esame dell'Adunanza Plenaria. In particolare, secondo la Sezione IV, si possono individuare tre tesi sulla natura giuridica della DIA e conseguentemente sul suo regime di impugnazione:

- a) titolo abilitativo implicito, impugnabile entro l'ordinario termine di decadenza (cfr. Consiglio di Stato, n. 72/2010);
- b) atto del privato, suscettibile di autonoma azione di accertamento per la declaratoria di insussistenza dei presupposti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 717/2009);
- c) atto del privato rispetto al quale il terzo può solo attivare i poteri repressivi e di controllo dell'Amministrazione ed impugnare l'eventuale diniego ovvero il silenzio rifiuto della P.A.

A tale ordinanza di remissione ha fatto seguito la sentenza dell'Adunanza Plenaria 29/7/2011 n. 15, che ha escluso che la DIA (al pari della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, introdotta nel nostro ordinamento con legge n. 122/2010), costituisca un provvedimento amministrativo a formazione tacita, configurando semmai un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività. In merito alla tutela giurisdizionale, l'Adunanza Plenaria ha tracciato un complesso meccanismo che vede la combinazione di un'azione di annullamento di un silenzio significativo negativo con un'azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di adempimento), con un'ampia possibilità di ricorrere a misure cautelari, anche ante causam. "Alla decisione del Supremo Consesso Amministrativo ha fatto però seguito un intervento legislativo che ha – almeno stando ai primi commenti – messo in discussione le conclusioni dell'Adunanza Plenaria: infatti, con decreto legge 138/2011 convertito con legge 148/2011, è stato aggiunto il comma 6-ter all'art. 19 della legge 241/1990, il quale, dopo aver premesso che la DIA e la SCIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, prevede che gli interessati possano sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 104/2010, vale a dire l'azione contro il silenzio della P.A". (Salvatore Dettori)